



|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI<br>DI CATANIA | REP. DECRET<br>3576 |
| III                                   | 5                   |

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
CATANIA**

**IL RETTORE**

- Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. 6 maggio 1996, n.1885;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 24 ottobre 1996, n.4455;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, emanato con D.R. 25 settembre 1996, n.3994;
- Visti il D.Lgs. 297/99 ed il relativo decreto attuativo D.M. 593/00 concernenti il riordino e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare le parti concernenti la creazione di spin off accademici;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 26 e del 27 marzo 2007, con le quali è stato approvato il regolamento di costituzione di Spin Off di questo Ateneo.

**DECRETA**

Ai sensi dell'art. 66, comma 1, dello Statuto viene emanato il Regolamento per la costituzione di Spin Off dell'Università degli Studi di Catania e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.  
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

Catania 04 APR. 2007

IL RETTORE  
(Antonino Recca)

|   |
|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI<br>CATANIA<br>PROTOCOLLO GENERALE |
| 04 APR. 2007  |
| Prot. 21808   |

# REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN OFF DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA E LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO ALLE ATTIVITÀ DELLO STESSO

-----oo0oo-----

## TITOLO I DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

### Art. 1. - DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Con il termine Spin Off (lett.: gemmazione) il diritto commerciale identifica la modalità di costituzione di una nuova impresa, che prevede lo scorporo parziale delle risorse di una società per dar vita ad una nuova iniziativa imprenditoriale. In ambito universitario, gli spin off sono quindi società che nascono per l'utilizzazione dei risultati delle attività di ricerca e che rivestono un ruolo significativo del trasferimento tecnologico del know-how di un ateneo.

L'Università degli Studi di Catania, di seguito indicata come "Università", favorisce la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi.

Vengono definiti "**Spin off dell'Università degli Studi di Catania**" quelle società per azioni o a responsabilità limitata alle quali l'Università partecipa in qualità di socio.

Le modalità di costituzione delle società di cui al comma precedente, la disciplina dei rapporti con l'Università ed il regime delle autorizzazioni del personale dell'Università sono disciplinati dagli articoli seguenti del presente Regolamento.

Vengono altresì definiti "**Spin off accademici**" quelle società per azioni o a responsabilità limitata, costituite anche ai fini di cui al D.Lgs 27 luglio 1999 n. 297, nelle quali l'Università non abbia una quota di partecipazione, a condizione che rivesta la qualità di socio proponente almeno un'unità di personale strutturata docente o ricercatore dell'Università, ovvero da dipendenti dell'Università appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca, e che la quota di capitale sociale di maggioranza sia detenuta dal su elencato personale legato all'università

Le modalità di costituzione delle società di cui al comma precedente, la disciplina dei rapporti con l'Università e il regime delle autorizzazioni del personale dell'Università sono disciplinati dall'art. 6 del presente Regolamento, nonché, per gli aspetti ivi non disciplinati, dagli altri articoli del Regolamento la cui disciplina sia applicabile a tale tipologia di società.

### ART. 2 - COMITATO TECNICO SPIN OFF

Con Decreto Rettorale viene costituito il Comitato Tecnico Spin off (di seguito denominato CSO) composto da una componente fissa e una componente variabile.

La componente fissa, il cui mandato ha una durata di 3 anni accademici, è costituita:

- un delegato nominato dal Rettore che svolge il ruolo di Presidente del CSO;

- due componenti, di cui uno appartenente a settori economico-gestionali e uno appartenente a settori tecnico-scientifici, nominati dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, scelti tra i docenti di ruolo;
- un componente nominato dal Direttore Amministrativo e scelto tra il personale tecnico amministrativo.

La componente variabile è formata al massimo da 2 docenti o ricercatori e al massimo da 2 soggetti provenienti dal mondo imprenditoriale, nominati dal Presidente del CSO, in relazione alle competenze tecnico-scientifiche proprie della proposta di spin off oggetto di valutazione.

Al CSO spettano i seguenti compiti:

- programmare attività divulgative e informative in materia di spin off;
- verificare per ogni proposta di spin off dell'Università: l'assenza di conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali dell'Ateneo e le attività dell'impresa spin off nonché la rispondenza delle proposte di spin off alle norme del presente regolamento;
- esprimere parere non vincolante in merito alle richieste di autorizzazione per l'avvio di spin off dell'Università nonché di spin off accademici;
- relazionare annualmente al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività promozionali svolte nell'anno precedente e allo stato degli spin off accademici e dell'Università.

Più in particolare, il C.T.S. deve fornire agli organi di governo dell'Ateneo un parere in merito alla rispondenza di ciascuna proposta rispetto alla possibilità di realizzare nei tempi previsti un'impresa autonoma, con particolare riguardo alla corretta definizione giuridica, alle possibilità di mercato, e alla potenziale capacità di reperire finanziamenti adeguati; inoltre deve esprimere un parere motivato sulle modalità e sulla entità della partecipazione dell'Università, in qualità di socio, alla società stessa.

Le proposte di spin off vengono valutate dal CSO sulla base dei seguenti elementi:

- a. idea aziendale;
- b. qualità tecnologiche e scientifiche dell'iniziativa;
- c. compagine sociale e capitale sociale;
- d. ruolo dei soggetti proponenti e soci;
- e. sostegno richiesto all'Università nel caso di tratti di richiesta di spin off dell'Università;
- f. piano di sviluppo e piano finanziario dello spin off dell'Università, ovvero business plan redatto secondo lo schema approvato dal CSO.
- g. capacità imprenditoriale dei soggetti proponenti.

Il progetto di spin-off è approvato, previa valutazione del CSO, dal Senato Accademico dell'Università su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentiti i Consigli dei Dipartimenti di afferenza dei proponenti, nonché il Consiglio del Dipartimento che eventualmente ospiti l'iniziativa. La procedura per la costituzione dello spin off è dettagliata nel successivo Art. 6 del presente Regolamento.

Qualora l'Università partecipi allo spin-off in qualità di socio, il Senato Accademico dell'Università deve, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Università, altresì indicare la quota di capitale sociale sottoscritta dall'Università e designare il rappresentante dell'Università nel Consiglio di Amministrazione dello spin-off. Tale rappresentante è tenuto a riferire almeno una volta all'anno sull'attività dello spin-off al Consiglio di Amministrazione dell'Università.

## **Titolo II**

### **SPIN OFF DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA**

### **Art. 3 - SOCI PROPONENTI E ALTRI PARTECIPANTI**

La costituzione di uno spin off è proposta da uno o più docenti e/o ricercatori, ovvero da dipendenti dell'Università appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo.

Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale sociale dello spin off:

- a. i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca;
- b. gli studenti dei corsi di studio, i laureati, gli specializzati ed i dottori di ricerca;
- c. ogni altra persona fisica e/o giuridica, società, ente e/o soggetto, italiano o straniero, diverso da quelli qui espressamente indicati.

### **ART. 4 - PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ**

La partecipazione dell'Università nello spin off, che può derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni in natura, quali l'utilizzo dei laboratori, risorse umane e quota parte dei brevetti dell'Università, non potrà superare il 30% del capitale sociale.

È condizione essenziale per la partecipazione dell'Università allo spin off che:

- a. sia verificata la compatibilità dell'attività proposta con quelle istituzionali della struttura;
- b. lo spin off non svolga attività in concorrenza con quella di ricerca e consulenza prestata dall'Università ai sensi delle disposizioni interne in materia di prestazioni conto terzi;
- c. la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e che un Consigliere sia di nomina dell'Università;
- d. tutti i soci accettino la sottoscrizione di patti parasociali. I patti parasociali sono ritenuti validi fintantoché l'Università partecipa alla società e sono modificabili all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione dello Spin Off.

I patti parasociali di cui al comma precedente devono prevedere:

- a. che le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto variazioni del capitale sociale, modifiche della compagine proprietaria e/o dell'oggetto sociale debbano essere approvate con il consenso dall'Università. Il mancato consenso è motivo di recesso per l'Università;
- b. che al fine di evitare situazioni deficitarie, i soci possano intervenire, nelle proporzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dei benefici conseguiti dai singoli soci, mediante versamenti di contributi preliminarmente alla chiusura del bilancio;
- c. che la partecipazione dell'Università, pur attribuendo il diritto di voto, sia privilegiata in caso di liquidazione e di rimborso delle quote, e sia postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
- d. la partecipazione dell'Università potrà avvenire anche mediante sottoscrizione del capitale sociale senza contestuale versamento del capitale corrispondente, e quindi mediante fidejussione, con successiva sostituzione mediante versamenti in denaro in base alle esigenze amministrative dello spin off, su richiesta degli amministratori, in particolare in occasione degli acquisti di beni e servizi da parte dello spin off;
- e. una opzione di vendita della partecipazione dell'Università nei confronti degli altri soci, in proporzione delle rispettive quote, in caso di giustificata motivazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Il prezzo nel caso di vendita sarà determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato dello spin off a tale data;
- f. la possibilità di nomina da parte dell'Università di almeno un Sindaco;

- g. la possibilità di nomina da parte dell'Università del Revisore, con eventuale sostenimento in proprio del relativo onere, qualora l'organo non sia obbligatorio per legge;
- h. che la remunerazione, il corrispettivo o compenso accordato per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio o da soggetto ad esso collegato a favore dello spin off non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci o terzi;
- j. che all'Università vengano fornite annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio, informazioni inerenti le attività svolte e le partecipazioni detenute dal personale strutturato dell'Università.

## **ART. 5 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE**

La partecipazione dei soci proponenti all'attività dello Spin off costituisce per l'Università garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa dell'Università. Pertanto il professore e/o ricercatore o il personale tecnico-amministrativo che proponga l'attivazione di uno Spin off deve partecipare al capitale dello Spin off e deve impegnarsi a non cedere, per il periodo di permanenza dello Spin off all'interno delle strutture dell'Università, la propria partecipazione in esso.

Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno che proponga l'attivazione di uno Spin-off ottiene l'autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività di collaborazione con lo Spin off, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca. Il Preside della Facoltà di appartenenza del professore e/o ricercatore socio e il Direttore della struttura di afferenza vigilano sul rispetto di quanto qui previsto. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello Spin off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'Università, il professore e/o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni o opti per il tempo definito, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

I professori e/o ricercatori a tempo pieno soci dello spin off non possono assumere la carica di Presidente o Amministratore Delegato con poteri di gestione, né possono assumere la carica di consigliere di amministrazione con deleghe operative.

Il personale docente o ricercatore a tempo pieno, sia esso proponente lo spin off o meno, che intenda prestare la sua opera, purché non di lavoro subordinato e purché non si configuri come rapporto di lavoro libero professionale, a favore dello Spin-Off è obbligato a richiedere l'autorizzazione a percepire compensi dallo spin off accademico, per l'attività svolta, secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo sul conferimento di incarichi a docenti e ricercatori a tempo pieno.

Il personale docente e ricercatore a tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione per svolgere le attività a favore dello spin off e per assumere cariche di gestione al suo interno a condizione che lo svolgimento di dette attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca, e/o in concorrenza con l'attività dell'Ateneo.

Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin off attività retribuita, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Amministrativo, sentito il Responsabile della struttura di appartenenza.

Il personale tecnico amministrativo può essere, altresì, nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin off a seguito di nomina assembleare, purché ciò risulti compatibile con l'esatto e puntuale svolgimento delle sue mansioni a favore dell'Università, secondo quanto verificato, di anno in anno, dal Responsabile della struttura di appartenenza. Al fine di conseguire detta verifica il dipendente deve comunicare al CTO la propria nomina nel Consiglio di Amministrazione dello spin off.

I titolari di assegni di ricerca possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita, o non retribuita purché non si configuri un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, fatto salvo quanto previsto in materia da specifiche norme, previo parere del responsabile della ricerca.

I dottorandi di ricerca senza borsa di studio possono svolgere a favore dello Spin off attività retribuita (nel rispetto della normativa vigente) o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del coordinatore, su autorizzazione del Collegio dei docenti del Dottorato.

Gli allievi delle scuole di specializzazione e dei corsi di alta formazione possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita o non, purché al di fuori dell'attività formativa.

## **ART. 6 - PROCEDURA DI COSTITUZIONE DELLO SPIN OFF**

L'iter di proposta ed attivazione degli Spin-off dell'Università di Catania si articola nelle seguenti fasi :

a) Le proposte di attivazione sottoscritte da uno o più dei soggetti ammissibili dovranno essere inviate al CSO per l'esame preliminare.

Le proposte dovranno contenere almeno i seguenti dati:

- soggetti proponenti;
- oggetto dell'attività;
- personale dell'Università coinvolto;
- spazi, attrezzature e servizi dell'Università ove ritenuti necessari;
- tempi previsti per la fase di costituzione dell'impresa (qualora non già costituita);
- business-plan (con l'indicazione della fonte delle risorse finanziarie per la costituzione dello spin-off);
- convenzione che regola il rapporto con le strutture dell'Università interessate dall'iniziativa.

La durata massima concessa al CSO per la valutazione della proposta è di 30 giorni.

Dopo l'esame del CSO, la proposta, se ritenuta conforme ai requisiti sopra riportati, viene inviata ai Direttori delle strutture di ricerca ritenute competenti in relazione all'oggetto e comunque a tutte le strutture di appartenenza dei proponenti.

b) I Consigli delle strutture di cui al punto precedente, entro 30 giorni dal ricevimento delle proposte, deliberano in merito a:

- la compatibilità dell'attività proposta con quelle istituzionali della struttura;
- il proprio interesse a supportare lo Spin-off;

- la disponibilità a mettere a disposizione gli spazi, le attrezzature ed i servizi ove richiesti;
- la convenzione che regola il rapporto tra lo Spin Off e le strutture interessate all'iniziativa.

Le deliberazioni di cui sopra saranno trasmesse al CSO di Ateneo.

c) Acquisite le deliberazioni delle strutture, il CSO, entro 15 giorni, redige, per ciascuna proposta una relazione istruttoria contenente la valutazione complessiva di merito degli elementi della proposta e delle indicazioni espresse dalle strutture nonché il parere di cui all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento;

La relazione, corredata della proposta di convenzione, è inviata entro il suddetto termine sia al Consiglio di Amministrazione sia al Senato Accademico per la conclusione dell'iter.

d) Il Senato Accademico delibera, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni, in merito alla proposta di attivazione in base alla valutazione espressa preliminarmente dal Comitato Spin-off. Qualora deliberi in favore dell'attivazione, il Senato Accademico assume al contempo le seguenti determinazioni:

- approva la proposta di convenzione di cui al punto precedente;
- delibera in merito alla eventuale partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale degli Spin-off, determinandone, in caso di partecipazione, la misura;
- concede l'uso del marchio "Azienda Spin-off dell'Università di Catania", dal momento della costituzione dell'impresa, con la clausola che l'autorizzazione all'uso di tale marchio sia soggetta a revoca ad insindacabile giudizio dell'Ateneo.

La quota di dividendo di competenza dell'Università realizzata dallo spin off dell'Università affluisce ad un apposito capitolo di bilancio. Qualora parte dei fondi necessari alla sottoscrizione del capitale sociale siano messi a disposizione da Strutture interne, il dividendo sarà ripartito secondo accordi tra Amministrazione centrale e Strutture al momento della messa a disposizione dei fondi.

Al termine di ogni anno la società è tenuta a trasmettere copia dei bilanci e una relazione di attività all'Università.

### **TITOLO III SPIN OFF ACCADEMICI**

#### **ART. 7 - SPIN OFF ACCADEMICI**

Il personale strutturato che intenda costituire spin off accademici o partecipare, in virtù delle conoscenze che gli derivano dall'attività di ricerca, in società ad alto contenuto tecnologico o innovativo, deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a. richiedere al Rettore, ovvero al Direttore amministrativo, l'autorizzazione a costituire una società o a parteciparvi, evidenziando il carattere innovativo dell'iniziativa ed i nessi con la ricerca condotta in seno all'Università;
- b. obbligo per il personale docente o ricercatore a tempo pieno, che intenda prestare la sua opera a favore dello spin off di richiedere, per ciascun anno, l'autorizzazione al mantenimento in servizio o nel corso di studio, sotto il vincolo del diligente svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, e l'autorizzazione a percepire compensi dallo spin off per l'attività svolta, secondo quanto previsto dal Regolamento interno per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni.

Il Preside della Facoltà di appartenenza del docente o ricercatore socio e il Direttore del Dipartimento di appartenenza vigilano sul rispetto di quanto qui previsto. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta del Rettore, il docente o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, ovvero opti per il tempo definito, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

c. obbligo per il personale tecnico amministrativo di richiedere di volta in volta l'autorizzazione al Direttore Amministrativo a svolgere attività ed a percepire compensi dallo spin off purché ciò risulti compatibile con l'esatto e puntuale svolgimento delle sue mansioni a favore dell'Università, secondo quanto verificato, di anno in anno, dal Responsabile della struttura di appartenenza;

d. impegno scritto del personale strutturato proponente, sia egli mero socio o/e componente del Consiglio di Amministrazione, per la buona riuscita dell'iniziativa, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia del buon nome e degli interessi dell'Università;

e. obbligo di informare almeno una volta all'anno, entro il termine di approvazione del Bilancio, il Comitato tecnico spin off sull'attività e sulla gestione dello spin off;

f. obbligo per i docenti e ricercatori a tempo definito del rispetto del regolare e diligente svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.

E' fatto in ogni caso divieto al personale docente e ricercatore e tecnico amministrativo di partecipare o prestare la propria opera a favore di società che svolgano attività in concorrenza con quella di ricerca e consulenza resa dalle Strutture dell'Università ai sensi delle norme interne in materia di prestazioni a favore di terzi.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 8 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO**

Allo spin off può essere concesso l'utilizzo del nome e del logo dell'Università

La concessione della licenza d'utilizzo del logo dell'Università deve essere regolamentata nelle convenzioni stipulate tra Università e Spin Off e dovrà prevedere:

a. che gli spin off garantiscano e tengano manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo;

b. condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso.

In particolare, qualora l'Università cessi di essere socia dello spin off, quest'ultimo dovrà interrompere, con effetto immediato, l'utilizzo del nome e del logo.

### **ART. 9 - RAPPORTI TRA UNIVERSITÀ E SPIN OFF**

I rapporti tra l'Università e lo spin off saranno regolati da apposita convenzione, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e delle strutture eventualmente interessate, che disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature, brevetti e personale.

La Convenzione dovrà prevedere altresì:

- le modalità di concessione dei locali e dell'uso di attrezzature, stabilendone l'eventuale prezzo e/o gli oneri derivanti dall'utilizzo, con l'indicazione delle spese di funzionamento (acqua, energia

elettrica, telefono, gas, riscaldamento, pulizie, etc.) che gli Spin-off dovranno rimborsare all'Università a fronte dell'utilizzo delle strutture, o, in alternativa, il complessivo peso percentuale della quota di capitale sociale cui tali conferimenti corrispondono secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1 del presente Regolamento;

- i servizi suppletivi che l'Università riterrà opportuno erogare come supporto agli Spin-off, specificandone l'onere economico;
- l'eventuale obbligo di assicurazione per responsabilità civile degli Spin-off per danni a persone e cose dell'Università;
- le modalità d'uso del marchio "Azienda Spin-off dell'Università di Catania" prevedendo altresì la garanzia a mantenere indenne l'Università da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del logo;
- le modalità di partecipazione dell'Università al capitale sociale degli Spin-off che prevedano la partecipazione dell'Università;
- l'obbligo da parte del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off di fornire all'Università tutte le notizie utili sull'attività della società per una corretta valutazione delle incompatibilità tra le attività sociali e gli scopi istituzionali dell'Università medesima.

La convenzione dovrà, inoltre, prevedere che, in caso di brevettazione dei risultati di una ricerca condotta da un'azienda Spin-off che:

- la titolarità dei brevetti è della società Spin Off;
- all'Università spetta licenza di utilizzo gratuita e perpetua, senza diritto di sublicenza, ai fini di pubblicazione, didattica e di ricerca;
- la suddivisione percentuale delle quote di royalties provenienti dal brevetto, determinate in base al contributo di ciascuna delle parti nelle attività per il suo sviluppo.

La permanenza degli spin off all'interno delle Strutture dell'Università non potrà eccedere i 3 anni. Detto periodo potrà essere prorogato una sola volta, su richiesta dello Spin Off, sentito il Consiglio della Struttura ospitante.

La Convenzione dovrà indicare un referente per ogni azienda spin off. Il referente, espresso dalla struttura ospitante o, in mancanza di richiesta di spazi all'Università, dalle strutture di afferenza, non potrà in ogni caso ricoprire la carica di amministratore della società o possedere azioni o quote della società; egli è tenuto a monitorare costantemente la corretta applicazione di tutte le condizioni previste dalla convenzione, redigendo una relazione annuale sullo stato delle attività degli Spin-off, evidenziando eventuali problemi o conflitti di interesse tra le attività istituzionali dell'ateneo e le attività della società.

## **ART. 10 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off è della nuova società. Spetta, tuttavia, a favore dell'Università la licenza di utilizzo gratuita e perpetua, senza diritto di sublicenza, per fini di pubblicazione, didattica e ricerca.

Alle invenzioni conseguite dal personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo dell'Università si applicano le disposizioni previste dal Regolamento interno in materia di proprietà intellettuale.

## **ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE**

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione del Decreto Rettorale.